Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale asilo

29 aprile 2019

Concetto d'esercizio (CE)

Allegato 5: alloggi presso gli aeroporti

Committente	CD SEM 2019
Responsabile del progetto	Ker
Autori	Cot/Mao/Pun/Moy
Classificazione	Pubblico
Status	approvato
Versione	1.0

Indice

1 Management Summary 5
2 Obiettivi e finalità 5
3 Principi fondamentali nel campo dell'alloggio 6
4 Struttura organizzativa 6
5 Manutenzione (edile) 7
6 Gestione dell'occupazione interna 7
6.1 Entrata/uscita: controllo delle presenze 7
6.2 Pianificazione dell'occupazione degli alloggi 7
6.3 Alloggio privato 8
6.4 Modalità di entrata e uscita 8
7 Assistenza 8
7.1 Mandato fondamentale del FP Assistenza 8
7.2 Personale addetto all'assistenza: quantità 8
7.3 Personale addetto all'assistenza: qualità 8
7.4 Direzione e collaborazione 8
7.5 Vitto 8
7.6 Abbigliamento e articoli per l'igiene personale 9
7.7 Piccola somma per le spese personali 9
7.8 Centro di contatto per le necessità dei RA 9
7.9 Supporto alla procedura d'asilo 9
8 Occupazione 9
8.1 Principi 9
8.2 Lavori domestici 9
8.3 Offerte di formazione 9
8.3.1 Istruzione scolastica di base 9
8.3.2 Ulteriori offerte di formazione 9
8.4 Offerte per il tempo libero 10
8.4.1 Attività in linea generale 10
8.4.2 Attività per bambini e giovani 10
8.5 Programmi d'occupazione 10
9 Salute e assistenza medica 10
9.1 Mandato fondamentale 10
9.2 Personale infermieristico: quantità 10
9.3 Personale infermieristico: qualità 10
9.4 Accesso all'assistenza sanitaria 11
9.5 Collaborazione con i medici delegati 11
9.6 Informazione sanitaria d'entrata (ISE) 11
9.7 Prima consultazione sanitaria (PCS) 12
9.8 Procedura nelle emergenze mediche 12
9.9 Impiego di agenti terapeutici 12
9.10 Gestione delle malattie trasmissibili 12
9.10.1 Accesso alle vaccinazioni e prevenzione delle malattie trasmissibili 12
9.10.2 Gestione dei focolai di malattie 12

9.11 Dossier medico ... 12
9.12 Comprensione linguistica e interpreti ... 13
9.13 Spese sanitarie e assicurazione malattie ... 13
9.14 Lotta contro gli insetti nocivi (cimici dei letti) ... 13
10 Sicurezza ... 13
10.1 Mandato fondamentale ... 13
10.2 Direzione Sicurezza: processi e interfacce ... 14
10.2.1 Processi di gestione ... 14
10.2.2 Interfaccia SSeI – regione procedurale ... 15
10.3 Personale di sicurezza: quantità ... 15
10.4 Personale di sicurezza: qualità ... 15
10.5 Piano della sicurezza ... 15
10.6 Locale per la riflessione ... 15
10.7 Prevenzione della violenza ... 15
10.8 Pattuglie esterne ... 15
10.9 Comportamento in presenza di segnali di rischi per la sicurezza ... 15
11 Regolamento interno ... 15
12 Misure disciplinari ... 16
13 Possibilità di comunicare dei RA ... 16
14 Trasmissione delle informazioni ai RA ... 16
15 Trasporto di persone ... 16
16 Collaborazione con terzi ... 17
16.1 Principi ... 17
16.2 Servizi ufficiali della Confederazione, del Cantone e del Comune ... 17
16.2.1 Comuni d'ubicazione (gruppi d'accompagnamento) ... 17
16.2.2 Ufficio della migrazione ... 17
16.2.3 Autorità di protezione dei minori e degli adulti ... 17
16.2.4 Polizia ... 17
16.2.5 Corpo delle guardie di confine ... 18
16.3 CNPT e ACNUR ... 18
16.4 Assistenza spirituale, società civile e servizio civile ... 18
16.4.1 Assistenza spirituale ... 18
16.4.2 Società civile (ONG e volontariato) ... 18
16.4.3 Servizio civile ... 18
16.5 Partner del settore privato ... 18
16.5.1 Impresa di catering ... 18
16.5.2 Imprese di trasporto ... 18
16.6 Altri terzi ... 18
17 Acquisti ... 19
18 Salute e sicurezza dei collaboratori della SEM ... 19
18.1 Principi ... 19
18.2 Salute dei collaboratori della SEM ... 19
18.3 Sicurezza dei collaboratori della SEM ... 19
19 Gestione della qualità ... 19
20 Indice delle abbreviazioni ... 19

21 Basi giuridiche 19
22 Basi e piani esistenti 19
23 Validità 20
24 Indice delle modifiche 21

1 Management Summary

Le basi e le norme concernenti l'alloggiamento in un alloggio presso un aeroporto secondo l'articolo 22 capoverso 3 LAsi possono in parte divergere da quelle riguardanti i CFA regolari. Queste differenze sono illustrate nel presente allegato al CE.

I principali elementi divergenti sono i seguenti:

- negli alloggi presso gli aeroporti non opera un FP Sicurezza esterno. Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza sono di competenza della polizia aeroportuale (cfr. capitolo struttura organizzativa e sicurezza);
- gli alloggi presso gli aeroporti sono messi a disposizione dai gestori di aeroporti che sono responsabili in particolare delle misure per il mantenimento del valore. Gli ambiti di competenza concreti dei diversi attori sono definiti nel capitolo manutenzione (edile);
- negli alloggi presso gli aeroporti i compiti del FP Sicurezza nel settore entrata/uscita definiti nel CE sono svolti dalla polizia aeroportuale (cfr. capitolo gestione dell'occupazione interna). Le misure volte all'aumento della privacy dei RA vanno concordate con i competenti gestori di aeroporti. Non esiste la possibilità di alloggio privato;
- negli alloggi presso gli aeroporti non vengono offerti né l'istruzione scolastica di base né programmi d'occupazione con contributo di riconoscimento secondo gli articoli 10 e 11 dell'ordinanza sulla gestione (cfr. capitolo occupazione);
- a differenza dell'alloggio presso l'aeroporto di Zurigo, in quello presso l'aeroporto di Ginevra non opera personale infermieristico. Tuttavia nell'alloggio presso l'aeroporto di Ginevra il medico delegato sottopone tutti i RA a visita medica, a integrazione dell'ISE/della PCS (cfr. capitolo salute e assistenza medica);
- non essendo impiegato un FP Sicurezza, negli alloggi presso gli aeroporti i processi di gestione sono diversi rispetto a quelli dei CFA. Inoltre non esistono un piano di sicurezza della SSel né locali per la riflessione o pattuglie esterne (cfr. capitolo sicurezza);
- per gli alloggi presso gli aeroporti esiste un regolamento interno separato;
- negli alloggi presso gli aeroporti non sono previste misure disciplinari;
- il capitolo possibilità di comunicare stabilisce il coinvolgimento dei gestori di aeroporti nell'accoglienza ai visitatori e nel ricevimento della corrispondenza;
- nel quadro della trasmissione delle informazioni ai RA non vengono fornite informazioni sulla vita in Svizzera;
- per quanto riguarda il trasporto di persone sono previste procedure speciali per l'organizzazione del trasporto dei RA (ad es. tra gli alloggi, all'appuntamento con il medico);
- nella collaborazione con terzi vige il principio secondo cui gli alloggi presso gli aeroporti non sono accessibili al pubblico. Tuttavia la SEM, d'intesa con le autorità aeroportuali, collabora attivamente con i partner del settore dell'alloggiamento.

2 Obiettivi e finalità

Conformemente all'articolo 19 LAsi le domande d'asilo possono essere depositate nel corso di un controllo alla frontiera in un aeroporto svizzero. Se rifiuta loro l'entrata, la SEM assegna

ai richiedenti l'asilo un luogo di soggiorno e fornisce loro un alloggio adeguato. I gestori di aeroporti sono responsabili dell'approntamento degli alloggi.

Oltre alle persone con una procedura d'asilo in corso, negli alloggi presso gli aeroporti vengono alloggiati per un breve periodo anche gli stranieri obbligati a partire o che partono volontariamente.

Responsabile dell'esercizio degli alloggi presso gli aeroporti è la SEM. Le basi e le norme concernenti l'alloggiamento in un alloggio presso un aeroporto secondo l'articolo 22 capoverso 3 LAsi possono in parte divergere da quelle riguardanti i CFA regolari. Queste differenze sono illustrate nel presente allegato al CE e, se non diversamente disposto, valgono per tutti gli alloggi presso gli aeroporti e i gruppi di persone. Se in merito non sono previste regole divergenti, fa fede il CE.

3 Principi fondamentali nel campo dell'alloggio

--

4 Struttura organizzativa

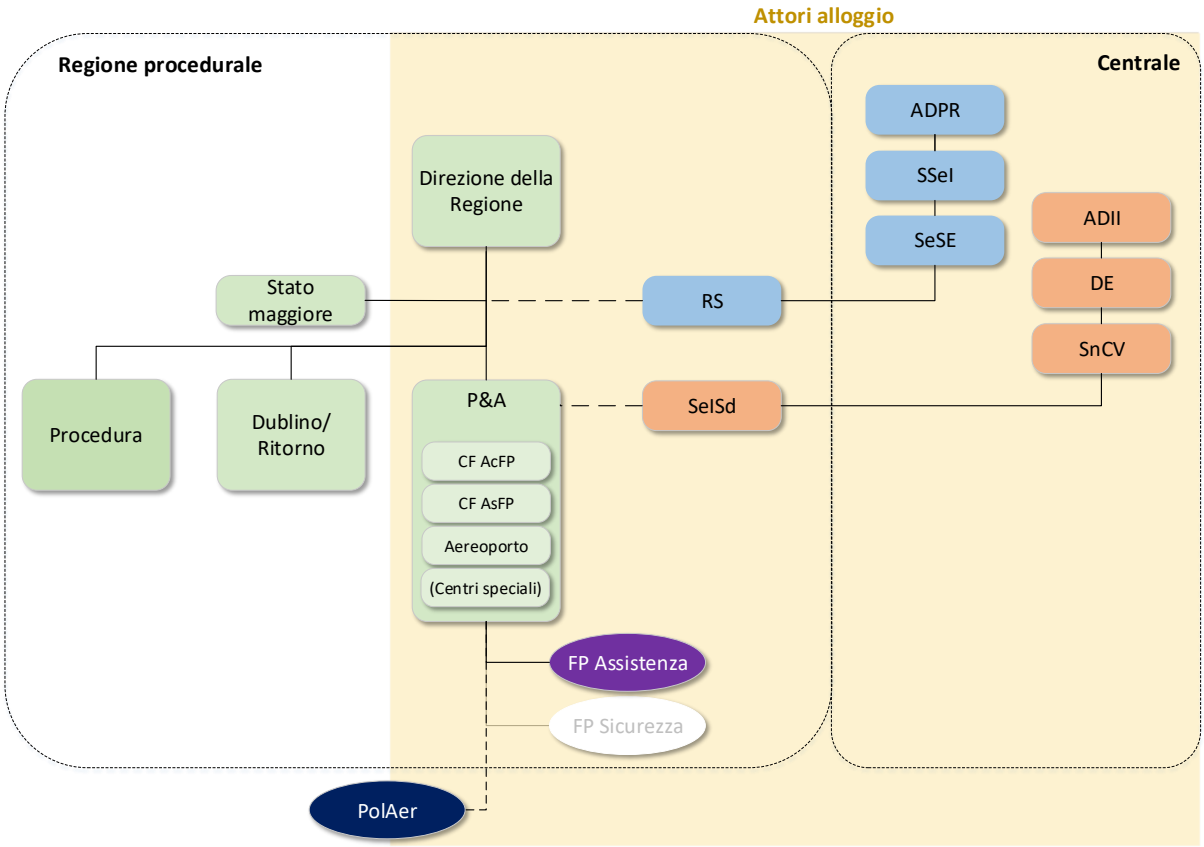

A differenza dei CFA, negli alloggi presso gli aeroporti non opera un FP Sicurezza esterno. Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza sono di competenza della **polizia aeroportuale**.

Ciò produce i seguenti effetti sulla regolamentazione delle competenze:

- la direzione P&A non assume il compito di assicurare l'adempimento dei compiti operativi di ogni giorno da parte del FP Sicurezza;
- il RS non deve assicurare l'adempimento del mandato da parte del FP Sicurezza. Tuttavia è il primo interlocutore per la polizia aeroportuale e garantisce la comunicazione con essa nel campo della sicurezza.

La polizia aeroportuale interviene in caso di escalation di un problema ed eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza. Inoltre si occupa del settore trasporto/accompagnamento delle persone e della ricezione delle domande d'asilo. Infine, nell'aeroporto di Zurigo svolge su mandato della SEM alcune fasi della procedura.[1]

5 Manutenzione (edile)

Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LAsi gli alloggi presso gli aeroporti vengono approntati dai **gestori di aeroporti**, cui spetta l'attuazione di misure per il mantenimento del valore, tra cui la manutenzione dell'infrastruttura dell'edificio e degli impianti tecnici, il servizio di portineria e la cura delle aree circostanti. Pertanto per lo svolgimento di questi compiti negli alloggi presso gli aeroporti non viene impiegato un FP esterno incaricato dall'UFCL.

Per questioni riguardanti l'infrastruttura la direzione della regione contatta la SSel e redige le necessarie richieste. Dopo averle esaminate la SSel inoltra le questioni e le richieste presentate alle competenti autorità aeroportuali.

Oltre che per gli ambiti menzionati nel CE, negli alloggi presso gli aeroporti l'**FP Assistenza** è responsabile anche della pulizia dei locali umidi.

6 Gestione dell'occupazione interna

6.1 Entrata/uscita: controllo delle presenze

Negli alloggi presso gli aeroporti i compiti del FP Sicurezza nel settore entrata/uscita definiti nel CE sono svolti dalla polizia aeroportuale e comprendono in particolare:

- espletamento delle formalità in entrata e uscita e, in collaborazione con i COLL del FP Assistenza, svolgimento senza intoppi dell'accoglienza dei RA;
- controllo delle persone e dei bagagli, incluso ritiro dei documenti, degli oggetti e dei valori patrimoniali stabiliti nel CE.

6.2 Pianificazione dell'occupazione degli alloggi

D'intesa con i competenti gestori di aeroporti vanno adottate misure volte a garantire un aumento della privacy dei RA (ad es. protezione dagli sguardi altrui, distanza tra i letti, sistemi di chiusura per i dormitori[2], punti di passaggio sorvegliati).

Nel caso di domande d'asilo di RMNA di età inferiore a 12 anni la SEM decide in merito all'ulteriore permanenza in un alloggio presso un aeroporto tenendo conto del benessere del

[1] Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Migration und der Kantonspolizei Zürich am Flughafen Zürich-Kloten im Verfahren am Flughafen (art. 22 segg. LAsi) del 10 marzo 2009

[2] I dormitori che possono essere chiusi dall'interno devono poter essere aperti con la chiave dall'esterno in qualsiasi momento da parte del FP Assistenza.

minore. La permanenza negli alloggi presso gli aeroporti va concessa solamente in casi eccezionali e per un breve periodo.

6.3 Alloggio privato

Mancando l'autorizzazione all'entrata, nel corso della procedura in aeroporto non esiste la possibilità di alloggio privato.

6.4 Modalità di entrata e uscita

I RA presenti negli alloggi presso gli aeroporti possono muoversi liberamente nell'area di transito dell'aeroporto.[3] L'uscita dall'alloggio e l'accesso alla restante zona di transito sono garantiti 24 ore su 24. Inoltre i RA possono accedere a un'area esterna della zona di transito.[4]

7 Assistenza

7.1 Mandato fondamentale del FP Assistenza

--

7.2 Personale addetto all'assistenza: quantità

L'assistenza diurna negli alloggi presso gli aeroporti è fornita ogni giorno dalle 06.30 alle 22.00. Di notte, dalle 21.45 alle 06.45 è presente sul posto un COLL del FP Assistenza che funge da interlocutore.

Per l'alloggio nell'**aeroporto di Ginevra:** se non è presente alcun RA nell'alloggio dell'aeroporto, le risorse di personale del FP Assistenza possono essere impiegate nei CFA della regione procedurale CH-R.

7.3 Personale addetto all'assistenza: qualità

--

7.4 Direzione e collaborazione

Durante degli incontri di scambio periodici tra la direzione del FP Assistenza nell'alloggio in aeroporto e la sezione P&A vengono discusse le esigenze di specifiche categorie di persone (ad es. RMNA, famiglie, persone malate, donne incinte).

7.5 Vitto

--

[3] I RA alloggiati in un aeroporto devono mettersi a disposizione della SEM o delle autorità aeroportuali per appuntamenti rilevanti ai fini della procedura e altri appuntamenti che richiedono la loro presenza.
[4] Art. 19 ordinanza sulla gestione.

7.6 Abbigliamento e articoli per l'igiene personale

--

7.7 Piccola somma per le spese personali

--

7.8 Centro di contatto per le necessità dei RA

--

7.9 Supporto alla procedura d'asilo

--

8 Occupazione

8.1 Principi

Negli alloggi presso gli aeroporti l'occupazione consiste nello svolgimento dei lavori domestici obbligatori e nelle offerte di formazione e per il tempo libero. Non vengono offerti programmi d'occupazione con contributo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 ordinanza sulla gestione.

8.2 Lavori domestici

Lo svolgimento dei lavori domestici non dà ai RA la possibilità di partecipare a programmi d'occupazione (con contributo finanziario di riconoscimento), poiché questi ultimi non vengono offerti negli alloggi presso gli aeroporti.

8.3 Offerte di formazione

8.3.1 Istruzione scolastica di base

Negli alloggi presso gli aeroporti non viene offerta l'istruzione scolastica di base.[5]

8.3.2 Ulteriori offerte di formazione

Negli alloggi presso gli aeroporti i corsi di lingue vengono offerti solo se necessario e su richiesta dei RA.

[5] Cfr. art. 80 LAsi: «Competenza nei centri della Confederazione».

8.4 Offerte per il tempo libero

8.4.1 Attività in linea generale

--

8.4.2 Attività per bambini e giovani

--

8.5 Programmi d'occupazione

Nelle zone di transito degli aeroporti non vengono offerti programmi d'occupazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 ordinanza sulla gestione.

9 Salute e assistenza medica

9.1 Mandato fondamentale

L'assistenza medica è organizzata diversamente nell'alloggio presso l'aeroporto di Zurigo e in quello presso l'aeroporto di Ginevra:

- nell'alloggio all'**aeroporto di Zurigo** l'accesso all'assistenza medica, analogamente alle procedure nei CFA, è garantito da personale infermieristico operante sul posto e impiegato dal FP Assistenza;
- nell'alloggio all'**aeroporto di Ginevra** non opera del personale infermieristico. Tuttavia il FP Assistenza collabora strettamente con un medico delegato di Genève-Médecins. Questo sorveglia il FP Assistenza (responsabile e sostituto) nelle questioni mediche, a integrazione dell'ISE/della PCS sottopone tutti i RA a visita medica e, se necessario, attraverso un triage avvia le necessarie misure (ad es. invio a specialisti).

9.2 Personale infermieristico: quantità

Poiché nell'alloggio dell'aeroporto di Ginevra non opera personale infermieristico, il capitolo 9.2 del CE – e la relativa differenza in termini di risorse di personale – si applica soltanto all'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo**.

D'intesa con il FP Assistenza, la SEM stabilisce per l'alloggio all'aeroporto di Zurigo il numero di FTE[6] di personale infermieristico a disposizione del FP Assistenza.

9.3 Personale infermieristico: qualità

Per quanto riguarda l'alloggio all'**aeroporto di Zurigo** non vi sono differenze rispetto ai criteri di qualità concernenti il personale infermieristico fissati nel CE.

Lo stesso principio, tenuto conto della particolare situazione in questo aeroporto, vale anche per il personale addetto all'assistenza operante nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** che

[6] Il calcolo dei FTE comprende il lavoro amministrativo (ad es. la tenuta e la trasmissione del dossier medico, la fissazione e il coordinamento degli appuntamenti).

svolge compiti in ambito medico. Il responsabile del FP Assistenza e il suo sostituto partecipano alle formazioni del personale infermieristico della regione procedurale CH-R.

9.4 Accesso all'assistenza sanitaria

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** l'accesso all'assistenza sanitaria viene garantito in base alle seguenti modalità.

Il medico delegato assicura l'accesso all'assistenza sanitaria attraverso:

- la visita medica di tutti i RA;
- la propria funzione di punto di contatto per i RA in caso di problemi sanitari previo contatto con il FP Assistenza;
- l'esecuzione di un primo triage (gatekeeping) e l'eventuale invio dei RA a specialisti.

Il personale addetto all'assistenza assicura l'accesso all'assistenza sanitaria attraverso:

- la prima assistenza ai RA in caso di emergenze e invio al medico delegato/medico di pronto intervento;
- l'assistenza infermieristica dei RA secondo le indicazioni del medico e sotto la sua sorveglianza;
- la garanzia dello scambio di informazioni con i medici o gli altri partner sanitari e il coordinamento degli appuntamenti medici con quelli per la procedura d'asilo;
- la documentazione dei casi medici, la tenuta del dossier medico e la sua trasmissione al nuovo CFA competente o al Cantone in caso di uscita.

Al fine di garantire lo scambio di informazioni tra i diversi attori, sia nell'alloggio all'**aeroporto di Zurigo** che in quello all'**aeroporto di Ginevra** se necessario va coinvolta alla polizia aeroportuale.

9.5 Collaborazione con i medici delegati

I medici delegati sono i principali interlocutori del personale infermieristico nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** e del personale addetto all'assistenza nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** in materia di assistenza sanitaria dei RA. Supportano il personale infermieristico per le questioni mediche e la somministrazione di medicamenti senza obbligo di prescrizione. Consigliano il personale infermieristico o il personale addetto all'assistenza circa la necessità di accertamenti medici.

9.6 Informazione sanitaria d'entrata (ISE)

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** l'ISE viene effettuata dal responsabile del FP Assistenza o dal suo sostituto.

9.7 Prima consultazione sanitaria (PCS)

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** la PCS viene effettuata dal responsabile del FP Assistenza o dal suo sostituto. A integrazione della PCS, il medico delegato sottopone tutti i RA a visita medica e attraverso un triage avvia le necessarie misure (ad es. invio a specialisti).

9.8 Procedura nelle emergenze mediche

--

9.9 Impiego di agenti terapeutici

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** la farmacia del centro è gestita dal responsabile del FP Assistenza e dal suo sostituto, sotto la sorveglianza del medico delegato.

9.10 Gestione delle malattie trasmissibili

9.10.1 Accesso alle vaccinazioni e prevenzione delle malattie trasmissibili

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** il personale addetto all'assistenza informa i RA nell'ambito dell'ISE circa le vaccinazioni disponibili e i mezzi di prevenzione delle malattie trasmissibili e nell'ambito della PCS verifica la loro situazione vaccinale. Il personale addetto all'assistenza non effettua vaccinazioni.

9.10.2 Gestione dei focolai di malattie

--

9.11 Dossier medico

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** il dossier medico è tenuto dal responsabile del FP Assistenza o dal suo sostituto.

9.12 Comprensione linguistica e interpreti

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Zurigo** si applicano gli standard fissati nel CE senza alcuna differenza.

Nell'alloggio dell'**aeroporto di Ginevra** il servizio di interpretariato è a disposizione anche del personale addetto all'assistenza nel caso siano necessari chiarimenti di carattere medico.

9.13 Spese sanitarie e assicurazione malattie

La SEM garantisce l'assicurazione malattie di tutti i RA alloggiati in un CFA con una durata del soggiorno superiore ai tre mesi, considerando anche la durata di un precedente soggiorno in un alloggio presso un aeroporto (al massimo 60 giorni).

9.14 Lotta contro gli insetti nocivi (cimici dei letti)

Gli alloggi presso gli aeroporti non dispongono di centrali termiche/riscaldatori o celle frigorifere. In caso di infestazione di un alloggio presso un aeroporto da insetti nocivi – in particolare le cimici dei letti – d'intesa con la SSel (SeIL), vengono adottate le necessarie misure per la lotta contro gli insetti nocivi.

10 Sicurezza

10.1 Mandato fondamentale

Negli alloggi presso gli aeroporti è la polizia aeroportuale ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Ciò avviene conformemente alle disposizioni delle rispettive autorità aeroportuali e prevede in primo luogo gli interventi in caso di emergenze a seguito della segnalazione di allarme del FP Assistenza, se non è possibile una de-escalation da parte del FP Assistenza stesso.

Analogamente alla procedura nei CFA, il FP Assistenza segnala gli eventi rilevanti per la sicurezza che si verificano in orario di ufficio al RS competente per la regione procedurale e alla direzione P&A. Al di fuori dell'orario di ufficio la segnalazione viene fatta al servizio di picchetto del Servizio Sicurezza ed esercizio (SeSE) che funge da punto di contatto del FP Assistenza per le domande rilevanti per la sicurezza.

Le competenze della direzione della regione, della SSel, della polizia aeroportuale e del FP Assistenza nonché i canali di comunicazione in caso di evento devono essere chiariti e noti a tutti gli attori.[7] Inoltre si svolge uno scambio regolare tra la SSel, la direzione della regione, la polizia aeroportuale e il FP Assistenza.

[7] Si veda l'allegato Aeroporti, capitolo 10.2.1

10.2 Direzione Sicurezza: processi e interfacce

10.2.1 Processi di gestione

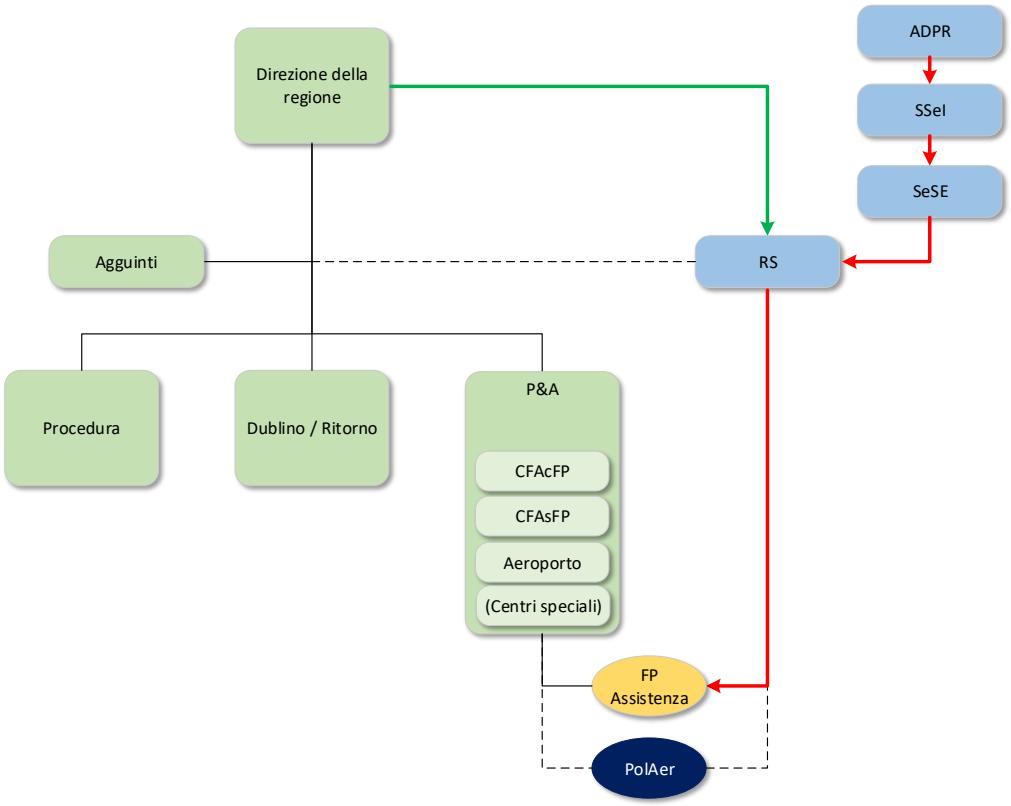

A differenza dei CFA, negli alloggi presso gli aeroporti mancando un FP Sicurezza non sono presenti i processi di gestione viola «Vita quotidiana nel CFA, lavori di natura amministrativa» e blu «Requisiti per la vigilanza dell'immobile FP Sicurezza».

Pertanto nel campo della sicurezza, negli alloggi presso gli aeroporti si distinguono solamente i due seguenti processi di gestione:

a) Processo di gestione rosso per i seguenti ambiti: attuazione di politiche e istruzioni

Il RS è responsabile in particolare dell'attuazione di politiche e istruzioni nonché delle questioni tecniche nel campo della sicurezza. Esso garantisce la comunicazione con la polizia aeroportuale nel campo della sicurezza ed è il primo interlocutore per essa.

Il FP Assistenza sottostà in linea di principio alla direzione P&A. La SSeI, in particolare il SeSE, ha il potere di impartire istruzioni al FP Assistenza in relazione ad esigenze tecniche di sicurezza. Nel campo delle infrastrutture degli edifici, compresi arredi, materiali e pulizia, nonché per le relative disposizioni, il potere di impartire istruzioni è assegnato al SeIL.

b) Processo di gestione verde per i seguenti ambiti: consulenza nell'ambito della sicurezza

Il RS consiglia la direzione della regione e la direzione P&A nelle questioni rilevanti per la sicurezza. Su incarico della direzione della regione, il RS redige analisi o piani relativi ai problemi di sicurezza presenti nella regione.

10.2.2 Interfaccia SSel – regione procedurale

A intervalli regolari il RS partecipa al rapporto di divisione della regione procedurale e a riunioni in cui si discutono temi rilevanti sotto il profilo della sicurezza. Negli alloggi presso gli aeroporti non si svolgono i colloqui settimanali.

10.3 Personale di sicurezza: quantità

Negli alloggi presso gli aeroporti non è presente sul posto il personale di sicurezza.

10.4 Personale di sicurezza: qualità

Negli alloggi presso gli aeroporti non è presente sul posto il personale di sicurezza.

10.5 Piano della sicurezza

Per gli alloggi presso gli aeroporti non esiste un piano della sicurezza redatto dalla SSel.

10.6 Locale per la riflessione

Gli alloggi presso gli aeroporti non dispongono di locali per la riflessione.

10.7 Prevenzione della violenza

--

10.8 Pattuglie esterne

Per gli alloggi presso gli aeroporti non sono necessarie pattuglie esterne.

10.9 Comportamento in presenza di segnali di rischi per la sicurezza

--

11 Regolamento interno

Per gli alloggi presso gli aeroporti esiste un regolamento interno separato:

Regolamento interno degli alloggi presso gli aeroporti

12 Misure disciplinari

Negli alloggi presso gli aeroporti non sono previste misure disciplinari ai sensi dell'articolo 24 ordinanza sulla gestione.

13 Possibilità di comunicare dei RA

Previo consenso della SEM i richiedenti l'asilo possono ricevere visite in aeroporto. D'intesa con le autorità aeroportuali la SEM decide se sono soddisfatte le condizioni per ricevere visite ai sensi dell'articolo 20 ordinanza sulla gestione. L'accesso alla zona di transito del rispettivo aeroporto è regolamentato dalle direttive delle competenti autorità aeroportuali.

La ricezione della posta e la distribuzione interna ai RA negli alloggi presso gli aeroporti sono garantite in collaborazione con le autorità aeroportuali.

In linea di principio ai RA è consentito detenere telefoni cellulari, a patto che non siano rilevanti ai fini della procedura d'asilo.

La SEM garantisce che negli alloggi presso gli aeroporti i RA abbiano accesso a internet secondo modalità adeguate.

14 Trasmissione delle informazioni ai RA

Al momento dell'ingresso negli alloggi presso gli aeroporti i RA vengono informati circa:

- la vita nell'alloggio dell'aeroporto: regolamento interno, direttive di sicurezza e interlocutori per domande e casi particolari;
- procedura d'asilo: svolgimento nonché diritti e doveri.

Non vengono fornite informazioni sulla vita in Svizzera.

15 Trasporto di persone

Negli alloggi presso gli aeroporti sono sostanzialmente ipotizzabili i seguenti trasporti per le persone:

- accompagnamento a visite mediche nonché espletamento di fasi della procedura nel sito aeroportuale (al di fuori della zona di transito);
- trasporti ad appuntamenti al di fuori del sito aeroportuale (ad es. ricoveri in ospedale, accertamenti dell'età, appuntamenti nelle ambasciate);
- trasporti in un CFA;
- trasporti nei Cantoni in seguito all'attribuzione ai Cantoni.

Per gli appuntamenti esterni e i transfer sono disponibili le seguenti forme di trasporto:

- trasporto con minibus da parte della polizia aeroportuale;
- trasporti a cura di imprese di trasporto private[8];

[8] Si veda anche il CE, capitolo 16.5.2

- trasporti pubblici.

Alla polizia aeroportuale spetta l'organizzazione e lo svolgimento del trasporto di persone agli appuntamenti (interni ed esterni all'aeroporto) nel corso del soggiorno in un alloggio presso un aeroporto. In caso di necessità i RA vengono accompagnati da un COLL del FP Assistenza.

Per i trasporti in un CFA o in un Cantone in seguito all'attribuzione ai Cantoni, la sezione P&A decide la forma di trasporto più adeguata, seguendo il criterio di un trasporto efficiente e conveniente.

16 Collaborazione con terzi

16.1 Principi

Gli alloggi presso gli aeroporti non sono luoghi pubblici di incontro. Tuttavia la SEM intrattiene una collaborazione attiva in particolare con i seguenti partner:

- CNPT e ACNUR;
- assistenza spirituale e società civile;
- partner del settore privato: imprese di trasporto e di catering;
- rappresentanza legale;
- medici e ospedali[9].

16.2 Servizi ufficiali della Confederazione, del Cantone e del Comune

16.2.1 Comuni d'ubicazione (gruppi d'accompagnamento)

Negli alloggi presso gli aeroporti non vi è collaborazione con i Comuni d'ubicazione o gruppi d'accompagnamento.

16.2.2 Ufficio della migrazione

Negli alloggi presso gli aeroporti non vi è collaborazione con gli Uffici della migrazione.

16.2.3 Autorità di protezione dei minori e degli adulti

Negli alloggi presso gli aeroporti non vi è collaborazione con l'APMA. In caso di dubbio, al fine di una ponderazione degli interessi bisogna valutare se autorizzare l'entrata delle persone interessate per poter coinvolgere l'APMA.

16.2.4 Polizia

La collaborazione con la polizia aeroportuale è illustrata nel capitolo 10 del presente allegato.

[9] Si veda in merito l'allegato Aeroporti, capitolo 9.5

16.2.5 Corpo delle guardie di confine

All'**aeroporto di Zurigo** non vi è collaborazione con il CGCF.

All'**aeroporto di Ginevra** vi è collaborazione con il CGCF nella misura in cui questo invia alla polizia aeroportuale le persone che dichiarano di voler presentare una domanda d'asilo in Svizzera.

16.3 CNPT e ACNUR

--

16.4 Assistenza spirituale, società civile e servizio civile

16.4.1 Assistenza spirituale

Negli alloggi presso gli aeroporti i RA usufruiscono dell'offerta di assistenza spirituale dell'aeroporto. All'**aeroporto di Zurigo** possono utilizzare gli appositi locali, nell'**aeroporto di Ginevra** è a disposizione uno specifico luogo di preghiera.

16.4.2 Società civile (ONG e volontariato)

Gli alloggi presso gli aeroporti non sono luoghi pubblici di incontro. D'intesa con le autorità aeroportuali la SEM decide in merito agli accessi della società civile, in particolare dei rappresentanti di istituzioni di soccorso.

Non vi è collaborazione nella zona degli alloggi presso gli aeroporti.

16.4.3 Servizio civile

Dato l'elevato onere amministrativo necessario per ottenere l'autorizzazione d'accesso alla zona di transito, negli alloggi presso gli aeroporti non vengono impiegati operatori del servizio civile.

16.5 Partner del settore privato

16.5.1 Imprese di catering

--

16.5.2 Imprese di trasporto

--

16.6 Altri terzi

- **Rappresentanza legale**

--

- **DDPS**

Negli alloggi presso gli aeroporti non è prevista la collaborazione con il DDPS.

17 Acquisti

--

18 Salute e sicurezza dei collaboratori della SEM[10]

18.1 Principi

--

18.2 Salute dei collaboratori della SEM

--

18.3 Sicurezza dei collaboratori della SEM

--

19 Gestione della qualità

--

20 Indice delle abbreviazioni

PolAer polizia aeroportuale

21 Basi giuridiche

--

22 Basi e piani esistenti

- Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Migration und der Kantonspolizei Zürich am Flughafen Zürich-Kloten im Verfahren am Flughafen (art. 22 segg. LAsi) del 10 marzo 2009.

[10] La salute e la sicurezza dei COLL del FP Assistenza sono di competenza del datore di lavoro. La SEM verifica il rispetto degli standard sanciti nei contratti con i FP.

23 Validità

Il presente allegato al CE è stato approvato il 3 maggio 2019 ed entra in vigore il 6 maggio 2019.

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Mario Gattiker
Segretario di Stato

24 Indice delle modifiche

Versione	Modifiche	Adottata il	In vigore dal	Autori
1.0		03.05.2019	06.05.2019	Cot, Mao, Pun, Moy